



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

ORIGINALE

Registro Generale n. 31

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 17-03-2020

Ufficio: MANUTENZIONE

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MITIGAZIONE RISCHIO DI DIFFUSIONE "CORONAVIRUS" COVID - 19. DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI COMUNALI.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di marzo, il Sindaco Stivan Giuliano

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 Marzo 2020, sono state adottate misure urgenti volte ad evitare la diffusione del contagio da virus COVID-19;
- con successivo DPCM del 4 marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dettato disposizioni recanti misure urgenti volte ad evitare la diffusione del contagio da virus COVID-19 e le predette disposizioni ministeriali sono destinate a valere fino a tutta la giornata del 3 aprile 2020;
- con DPCM dell'8 marzo 2020 il Presidente del consiglio dei Ministri ha emanato ulteriori disposizioni attuative al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-2019;
- con DPCM del 9 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le misure già adottate in base all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 sono state estese a tutto il territorio nazionale;
- con DPCM dell'11 marzo 2020 il Presidente del consiglio dei Ministri ha emanato ulteriori disposizioni attuative al fine di prevenire il rischio di diffusione del virus COVID-2019;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO che i provvedimenti adottati pongono come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, l'evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

RITENUTO di promuovere tutte le misure ritenute idonee a contenere la diffusione del virus COVID-19 e a tutela della salute della cittadinanza;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Sandrigo e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, **la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile 2020 incluso, di tutti i cimiteri comunali (ivi comprese le camere mortuarie)**. Resta garantito l'accesso contingentato dei parenti per le operazioni di seppellimento e tumulazione delle salme e/o urne cinerarie.

FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che dovessero essere emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Ministero della Salute, Regione del Veneto);

VISTI l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 n. 267, che prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e l'art. 54;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate:

1. **il divieto di accesso fino al 3 aprile 2020 a tutti i cimiteri comunali (ivi comprese le camere mortuarie)**.

PRECISA

che resta garantito l'accesso contingentato dei parenti per le operazioni di seppellimento e di tumulazione delle salme e/o urne cinerarie.

AVVERTE

che l'inosservanza del suddetto divieto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.P.C.M. 08/03/2020, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente.

DISPONE

- che sia demandata agli operatori del Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga comunicato alla Collettività, a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso ai cimiteri pubblici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando Polizia Locale;
 - Prefettura di Vicenza
 - Caserma dei Carabinieri di Sandrigo

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Stivan Giuliano